

Studio Legale Varisco – Fiore

Via Sammartino n.° 6 - 90141 Palermo
Tel 091-50.73.339 - fax 091-61.95.388
ignaziofiore@pecavvpa.it

04/08/16

COPIS

Avv. Ignazio Fiore
Avv. Giuseppe Varisco
Avv. Simona Rizzo
Avv. Salvo Cangialosi
Avv. Annunziata Falletta
Dott. Salvatore Ricca
Dott.ssa Carla Schillaci
Dott. Cesare J. Calandrino

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

RECLAMO EX ARTT. 669 TERDIECIES E 703 C.P.C.

Per la Sig.ra **DI CORRADO ANGELA (C.F. DCRNLM66A62F246E)**, nata a Misilmeri (PA) il 22.01.1966, ed ivi residente in Via Nullo n. 4, rappresentata e difesa dall'**Avv. Ignazio Fiore (C.F. FRIGNZ79M13I533B)** iscritto al Foro di Palermo al n. 6201 ed elett.te dom.ta ai fini del presente giudizio, presso il di Lui studio sito in Palermo, Via Sammartino n. 6 (Cap. 90141), giusta procura in calce al presente reclamo. (PEC: ignaziofiore@pecavvpa.it - Fax 091.619.53.88)

CONTRO

Il **COMUNEDI MISILMERI (C.F. 86000450824)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Piazza Comitato 1860 n. 26, rappr.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'**Avv. Michelangelo Vitale (C.F.VTLMHL74C17G273M)** ed elett.te dom.to presso il di Lui studio sito in Misilmeri, Via Architetti Basile n. 8 (Cap. 90036)

AVVERSO

L'Ordinanza emessa inter partes dal Giudice designato del Tribunale Termini Imerese (Dott.ssa Teresa Ciccarello) il 31/07/2016, nella causa civile iscritta al n. 1309/16 (cron. 12944/16), nonchè ritualmente comunicata al procuratore costituito a mezzo pec il 02/08/2016 (con scadenza termine a reclamo il 17.08.16), con la quale è stato accolto il



ricorso proposto dal Comune di Misilmeri, ed avente ad oggetto la reintegra nel possesso della servitù di passaggio, attraverso un cancello scorrevole ubicato in Via Pietro Scozzari n. 22/A, il quale consente l'accesso, con mezzi carrabili, alle unità abitative del c.d. "Palazzo Bonanno"; accesso quest'ultimo ricadente sulla particella 359 (foglio 18) del catasto terreni del Comune di Misilmeri (mai acquisita al patrimonio comunale con provvedimento).

- A sostegno del reclamo si deduce quanto segue:

IN FATTO

- Con ricorso depositato in data 02.05.16, il Comune di Misilmeri proponeva azione di reintegra ex art. 703 c.p.c., esponendo di aver acquisito al proprio patrimonio un immobile - c.d. Palazzo Bonanno - sito in Via Pietro Scozzari con entrata dal civico n. 22 e 22/A e, di accedere ad esso, mediante l'apertura di un cancello automatico, quale asserita unica via di accesso all'area.

- Riferiva, inoltre, che la Sig.ra Di Corrado Angela Maria -che occupava abusivamente una porzione del detto immobile ed era destinataria di un'ordinanza di sgombero- avrebbe impedito il predetto accesso ivi apponendo un lucchetto al cancello medesimo.

- Il Comune di Misilmeri chiedeva, pertanto, di essere reintegrato nella servitù di passaggio, ordinando alla Sig.ra Di Corrado Angela Maria di rimuovere il lucchetto o di consegnare all'Ente comunale le relative chiavi.

- Si costituiva la Sig.ra di Corrado, odierna reclamante, la quale ammetteva di aver apposto il lucchetto, ed oltre a muovere plurime censure, principalmente contestava la sussistenza in capo all'Ente ricorrente di un possesso tutelabile.

- Successivamente, le parti depositavano rispettive memorie di replica, all'esito delle quali la causa veniva istruita mediante l'escussione delle prove

orali, nonché sulla scorta delle prove documentali depositate in atti, indi sono state ritualmente depositate note conclusive entro i termini.

- Il Giudizio si è poi concluso con Ordinanza adottata dal Giudice designato in data **31.07.16 (comunicata in data 02.08.16)**, la quale, a mezzo del presente reclamo all'On. Le Tribunale in composizione collegiale, si censura per *error in procedendo* ed *error in iudicando*, nonché nei percorsi argomentativi assunti a sostegno della decisione adottata.


- Si evidenzia -sin d'ora- come ragioni di sistematicità, sintesi ed economia processuale, soprattutto finalizzati a rendere più agevole la verifica ed il sindacato del collegio in ordine alla fondatezza dei motivi di reclamo, suggeriscono di seguire il medesimo ordine di argomenti adottati dal Giudicante nell'impugnata ordinanza.

- In particolare, l'impugnata ordinanza è da ritenersi erronea e da riformare e/o revocare per i seguenti motivi:

DIRITTO

D) MANIFESTA CARENZA DELL'AZIONE DI SPOGLIO PER RAGIONI DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1168 CO. 2° CC.

- Ha errato il Giudice designato nel ritenere l'Ente comunale legittimato all'esercizio dell'azione di spoglio stante che, nel caso in esame, il **telecomando quale strumento per l'accesso carrabile (ancorchè fosse detenuto dal Comune) lo era certamente per MERE RAGIONI DI SERVIZIO: ossia al solo ed esclusivo fine di agevolare e consentire una spedita, serena e celere operazione di sgombero dei beni presenti all'interno delle unità abitative abusivamente occupate (tanto è emerso in sede di istruttoria)**. Ragon per cui, in osservanza al disposto di cui agli art.



1168 co 2° la precitata azione di reintegra non poteva essere concessa e riconosciuta, con la conseguenza che il ricorso andava integralmente rigettato,

Per tale preliminare ragione, in questa sede si formula istanza -sin d'ora- al Collegio di voler vagliare tale profilo processuale, provvedendo ex officio ad accogliere tale preliminare censura, al fine di evitare un uso spropositato e illegittimo dell'azione di reintegra oltre i circoscritti limiti previsti dalla legge.

Ed infatti: *"l'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, **tranne il caso che l'abbia per RAGIONI DI SERVIZIO o di ospitalità**"*

(Il Comune, di fatto, stava eseguendo delle mansioni para-domestiche concernenti il trasloco dei beni mobili e suppellettili (vari) ubicati all'interno delle abitazioni; alla stregua di una qualsiasi ditta di trasporto privata; indi non può invocare un possesso tutelabile di accesso carrabile dal cancello, ancorchè avesse fatto un effettivo e continuato uso del telecomando: profilo quest'ultimo questo rimasto non indagato dal Giudicante)

- Del resto, esaminando l'istruttoria e gli atti di causa, si evince chiaramente come gli accessi carrabili siano tutti connessi alle sopra richiamate **ragioni di servizio**; e non v'è traccia di un esercizio e/o possesso della servitù di passaggio al di fuori di detta circoscritta ipotesi.

-Ad esempio: il Comune non risulta che abbia mai esercitato il passaggio per eseguire opere di ristrutturazione o manutenzione del "Palazzo".

- Solo in tal senso, si spiegherebbe la possibile *traditio* del telecomando di apertura del cancello, da parte di un soggetto ignoto al dipendente comunale; caso contrario incomprensibile, inopportuna ed irragionevole.

L'Ente, in altri termini, non ha offerto prova di un **concreto esercizio di fatto del passaggio apprezzabile univocamente come potere di fatto ed**

avente i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470).

- Nel caso in esame il passaggio (e/o transito) appare limitato e ristretto ai soli casi di sgombero dei locali, e certamente l'ente non ha fatto uso del passaggio per scopi diversi così da offrire al possesso della servitù di passaggio il carattere esteriore di una vera e propria **servitù di passaggio carrabile piena ed effettiva**.

II) MANIFESTA CARENZA DI PROVA IN ORDINE AL POSSESSO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO CARRABILE - INATTENDIBILITA' DELGLI INFORMATORI SIG.RI VELLA E LA BARBERA - MANCATA VALUTAZIONE E CONTRASTO CON IL RESTANTE COMPELIO DOCUMENTALE.

- In ogni caso, prescindendo da tale preliminare rilievo processuale -o error in iudicando- di per sé assorbente, si evidenzia come il Giudice reclamato, trarrebbe prova del possesso della servitù di passaggio, sposando **in toto ed esclusivamente** le dichiarazioni rese dai testi **Vella** (dipendente in servizio presso l'Area 9 - Patrimonio del Comune di Misilmeri) e **La Barbera** (Comandante dei VV.UU. dell'Ente comunale)

- Con riferimento alle dichiarazioni rese dal primo (Vella), trattandosi di un dipendente, organo della P.A. investito **d'ordine del Sindaco** a prestare servizio per procedere alle operazioni di sgombero del Palazzo Bonanno (indipendentemente responsabile per atti, fatti e comportamenti da Lui posti in essere in ragione dell'ufficio prestato), quest'ultimo -ad avviso dell'odierno reclamante- rimarrebbe tuttavia portatore di un oggettivo interesse a coltivare la bontà e fondatezza delle ragioni proposte dall'Ente comunale in ricorso.

Consegue che, le Sue dichiarazioni andavano vagliate con maggior rigore e

prudenza dal Giudice reclamato, stante il loro elevato grado di

inattendibilità. Non foss'altro che le medesime sono risultate, peraltro (ed in

buona parte) imprecise, nonché sommariamente astratte e generiche.

- Sul punto si legga il verbale del 06.07.16: "le chiavi ed il telecomando

furono consegnati da UNO DEI SOGGETTI che doveva sgomberare

l'immobile (chi fosse il soggetto non è dato sapere !!) (pag. 2 rigo 9-11).

- L'informatore rimane sul vago e non indica l'autore materiale dell'asserita

consegna del telecomando; ma quel che più grave, non indica nemmeno la

DATA in cui si sarebbe verificata l'asserita consegna del telecomando.

Tuttavia, avendo il teste dichiarato di aver preso parte all'inizio delle

operazioni di sgombero (unitamente ai Carabinieri, Vigili e dipendenti ACI),

è plausibile ipotizzare che tale consegna sia avvenuta in sede di 1° accesso.

- Tuttavia, tale circostanza risulterebbe documentalmente smentita (e

contrastata) dal documento n. 14 (Cfr. produzione di controparte), da cui si

evince che il telecomando fu consegnato -per la prima volta- solo in data 12

aprile 2016 mediante apposito verbale di consegna

- Detto documento, a meno che non si voglia disconoscere l'utilità di quanto

trascritto, offre conferma che prima della suindicata data (12.04.16) il comune

non disponeva di alcun telecomando. E tuttavia, qualora l'Ente in data


anteriore disponesse già di un telecomando per l'apertura del cancello (come

prospettato dagli informatori Sig.ri Vella e La Barbera) l'attendibilità di

dette dichiarazioni avrebbe dovuto trovare riscontro in un verbale di

consegna (anteriormente redatto).

- Appare inverosimile che una circostanza così dirimente e determinante ai



La Barbera

fini dello sgombero (e/o rilascio) di un immobile (ovvero in sede di esercizio di pubblici poteri), rappresentata dalla consegna del telecomando per l'accesso carrabile, non sia stata in alcun modo consacrata dalla P.A. in un verbale di consegna. Peraltro, ad oggi, l'Ente comunale -in ogni sua attività finalizzata al rilascio dei locali- ha sempre formalmente e puntualmente verbalizzato fatti e circostanze accadute durante le operazioni di sgombero.

- Perché mai la consegna del telecomando non venne verbalizzata?

- In tal senso emerge lapalissianamente **l'incoerenza, il contrasto e l'imprecisione** nella rappresentazione delle circostanze addotte dal dipendente comunale (il quale proprio perchè partecipa alle operazioni di sgombero) le Sue dichiarazioni -per il Giudicante- **avrebbero dovuto richiedere maggiori ed utili elementi di riscontro**, volti confermare la reale ed effettiva esistenza del possesso (ed esercizio) della servitù di passaggio carrabile dal cancello per il tramite dell'uso del telecomando.

- E' evidente come anche le dichiarazioni rese dal teste La Barbera (comandante dei VV.UU.), non possono assurgere a valido elemento di riscontro, poiché anch'esse caratterizzate dalla medesima astrattezza ed imprecisione.

- In particolare, il teste **La Barbera**, afferma che il cancello grande fu aperto con un telecomando nella disponibilità del personale del Comune: ma -ancora una volta- il soggetto che avesse fatto concreto e materiale uso del telecomando in occasione dell'accesso tramite il passo carrabile **non risulta in alcun modo individuato**.

- Le dichiarazioni rese dal Vigile urbano (anch'egli dipendente Comunale, bene ricordarlo !!) si caratterizzano per l'assoluta genericità ed imprecisione,

Lupe
ACI

sia in ordine al soggetto presunto utilizzatore del telecomando, (per conto dell'Ente comunale) quanto alle date (scansioni temporali nelle quali sarebbe utilizzato il precitato strumento di apertura).

- PARTE RICORRENTE COSÌ FACENDÓ SI È AVVALSA, NON GIÀ DI PROVE ORALI PROVENIENTI DA SOGGETTI TERZI (quali potevano essere -per esemplificare- i carabinieri presenti sui luoghi, o gli operatori in servizio per conto dell'ACI), quanto di soggetti che coltivano un interesse concreto ed un interesse al buon esito del rilascio (sgombero), in quanto -di fatto- sono strutturalmente organici all'Ente comune e prestano servizio presso le rispettive aree di competenza.

- Da qui la naturale esigenza -ivi reclamata e censurata- di **un maggior prudente apprezzamento nella valutazione delle loro dichiarazioni, ed al contempo la netta esigenza di ricercare -in questa sede- dei validi elementi di riscontro (rispetto alle dichiarazioni rese); pena l'insufficienza e/o mancato raggiungimento della prova quantomeno nella predetta fase sommaria.**

- Orbene, secondo questo schema avrebbe dovuto evolversi il ragionamento del Giudice reclamato, ancor prima di pervenire all'accoglimento integrale del ricorso, il quale è praticamente sorretto dalle sole ed imprecise dichiarazioni dei dipendenti comunali, tralasciando erroneamente (ed inaspettatamente) le evidenti prove orali contrarie emerse per il tramite degli altri due informatori, come meglio si dirà *infra* nel III) motivo di reclamo.

III) MANIFESTA PROVA CONTRARIA OFFERTA DAGLI INFORMATORI FERRARO E TUTONE.

- Di converso, l'informatore Ferraro (ex pip ed operaio del Comune) escusso

M...
all'udienza del **06 luglio 2016**, riferisce chiaramente che in occasione delle operazioni di sgombro **"CI APRIVANO IL CANCELLO GRANDE CON UN TELECOMANDO O LA SIG.RA DI CORRADO O I SUOI FIGLI"**.

- E, poi aggiunge: **"C'ERANO ANCHE I VIGILI CHE ASPETTAVANO CON NOI L'APERTURA DEL CANCELLO"**.

- Infine afferma di non aver **MAI VISTO** alcuno del comune aprire il cancello e di **"non ricordare se l'apertura del cancello grande avvenisse attraverso un telecomando e con l'apertura di un lucchetto"** (si badi bene la "E" rappresenta per il teste una congiunzione)

- Si tratta di una deposizione, assolutamente tranciante e chiara, che scalfisce nettamente le fragili basi probatorie sulle quali è stato eretto l'accoglimento ricorso, certamente scomoda (ed ostantiva) per il percorso decisionale adottato dal Giudice reclamato, il quale tuttavia -in ultima analisi- non sembra validamente motivare le ragioni del mancato apprezzamento di detta prova.

- Nell'ordinanza reclamata, il Giudicante, fuorviando la fedele trascrizione del verbale, ha di fatto operato una diversa interpretazione della circostanza riferita dal teste. Ed infatti, a pag. 3 rigo 12,13 e 14 della **precitata ordinanza si legge**: **"il teste Ferraro non è stato in grado di ricordare se l'apertura del cancello carrabile -che ha riferito veniva effettuata dalla resistente o dai di lei figli- avvenisse mediante l'uso di un telecomando o con un lucchetto"**.

- Orbene, da quanto sopra esposto si evince come, **abbia errato il Giudice reclamato nel riportare la trascrizione**, poichè il teste **-AD ONOR DEL VERO-** riferisce cosa ben diversa, ossia: **che non ricorda se l'apertura del cancello grande avvenisse attraverso un telecomando e con l'apertura di un**

lucchetto

lucchetto

- (In altri termini: se **oltre al telecomando** si facesse utilizzo **anche di un lucchetto**, a riprova della "E" congiunzione poi erroneamente trasfusa come "o" alternativa nell'impugnata ordinanza, così da riportare come incerta una circostanza che il teste riferisce come certa e chiara).

- Quale logico corollario di detta evidenza interpretativa, la testimonianza non può certo ritenersi ininfluenza (come ritenuto dal Giudicante). Trattasi di converso di una **PROVA ORALE CHE ANDAVA APPREZZATA - CERTAMENTE- COME INFLUENTE**, e munita di una sua esatta collocazione temporale (2/3 mesi fa - rispetto alla data di escussione) [a dispetto delle altre prove orali acquisite e sopra richiamate nel II) motivo, di converso incerte nella collocazione temporale]; ed infine trattasi indiscutibilmente di una dichiarazione apertamente in contrasto con le precedenti rese dagli informatori Vella e La Barbera.

- Al contempo, anche la deposizione del teste **Tutone** appare munita di ogni elemento utile per contrastare (e scalfire) la fragile base probatoria contenuta nella reclamata ordinanza. A tal proposito, è nitida la circostanza riferita dal precitato informatore. *"circa 2/3 mesi fa... sono stato mandato dal mio dirigente a Palazzo Bonanno per spostare dei mobili. Mi hanno aperto i ragazzi, figli della signora Bonanno..... **E MI HANNO APERTO IL CANCELLO GRANDE CON UN TELECOMANDO**" C'erano anche i vigili che erano già all'interno dell'area in fondo".*

- Benchè il Giudicante reputi la deposizione del Tutone, complessivamente compatibile con quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente, tuttavia nell'ipotizzare che i Vigili Urbani -già presenti all'interno dell'area- *siano*

Life

comunque potuti entrare autonomamente (??), finisce per applicare la regola dell' *id quod pleurmqe accidit* (ovvero: il giudizio di verosimiglianza) in modo pressochè **erroneo e fuorviante, ben lungi da ciò che suggerisce la regola di comune esperienza.**

- Ed infatti, ad avviso dell'odierno reclamante, il ragionamento logico da cui muovere avrebbe dovuto esser esattamente l'opposto: diametralmente inverso rispetto a quello operato dal Giudice in Ordinanza.

- E cioè: proprio perché presenti all'interno dell'area i Vigili Urbani, se costoro fossero stati realmente muniti di telecomando, il personale PIP avrebbe senz'altro chiesto loro di aprire, anziché chiedere l'apertura del cancello a soggetti riferibili alla resistente; indi da ciò dovevasi più correttamente dedurre che il personale comunale nella circostanza non fosse munito di telecomando, caso contrario sarebbe direttamente intervenuto per aprire l'accesso.

- Del resto -con argomentazione *a contrario*- che motivo vi era di chiedere ai figli della Sig.ra Corrado Angela (Eredi Bonanno) di aprire il cancello con il telecomando, stante la presenza di Vigili Urbani all'interno dell'area ??

- Il dato istruttorio, di converso, offre una ragionevole e chiara prova negativa, ovvero: **il personale dei Vigili Urbani non disponeva di alcun telecomando.** Tale elemento contrario ben poteva (e/o doveva) esser apprezzato nella ponderazione complessiva del compendio probatorio al fine di pervenire al rigetto del ricorso per carenza e/o insufficienza e comunque contraddittorietà delle prove orali acquisite, quantomeno nella preliminare fase sommaria.

IV) ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVE DOCUMENTALI

- V'è di più, nella fattispecie il Giudice Designato, nel motivare l'impugnata ordinanza, trae indice sintomatico che il telecomando fosse già nella disponibilità del Comune, dalla circostanza che di esso non è stata espressamente e parimenti chiesta la consegna con nota del 12.02.16.

- Ancora una volta, tale ragionamento interpretativo merita esser censurato, in quanto la precitata **NOTA DEL 12.02.16 (Cfr. doc. 18 produzione di controparte)**, semmai ben poteva (e/o doveva) qualificarsi come confessione stragiudiziale dell'Ente comunale [*o rectius: ammissione di una circostanza incompatibile e contraria rispetto all'invocata tutela possessoria*]

- Nello specifico, nel contesto di detta missiva, l'Ente **sorprendentemente non lamenta -di fatto- alcuno spoglio, ed addirittura riconosce come prodromiche alle operazioni di trasloco, la necessaria consegna di copia delle chiavi del lucchetto riguardanti il cancello scorrevole, di cui chiede il rilascio (implicitamente consapevole che detta P.A. non è titolare di un possesso alla servitù di passaggio carrabile)**

- Ma il dato più tranciante risiede nella circostanza che l'Ente non si preoccupa nemmeno di riferire l'asserito sofferto spoglio, seppur alla data del 12.02.16 -secondo la prospettazione del ricorrente- questo doveva essersi già verificato.

- **Sembra evidente, quindi, che detta nota del 12.02.16 (Doc. 18) offra elementi contrastanti con la presupposta esistenza di un possesso meritevole di tutela ed esercitato tramite l'utilizzo del telecomando, contrariamente al ragionamento operato dal Giudice.**

- A riprova della bontà delle censure ivi addotte, e fondatezza delle enunciate

argomentazioni soccorre, poi, la nota prot. 9091 del 21.03.16 (NON VALUTATA ED APPREZZATA DAL GIUDICE DESIGNATO NELLA PONDERAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO DOCUMENTALE), la quale invece SMASCHERA EXPRESSIS VERBIS la reale situazione di fatto.

- Dal contenuto della suddetta si evince che: siccome la Sig.ra Di Corrado non consegna le chiavi "si chiede di provvedere agli opportuni adempimenti giudiziari al fine di ottenere un diritto di servitù di passaggio".

- A questo punto, è lecito chiedersi: che motivo avrebbe avuto il Comune di indicare quale rimedio il ricorso ad un'azione petitoria finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio, se l'Ente - quantomeno per come vorrebbe rappresentare- era già titolare di una situazione di fatto (possessoria) meritevole di autonoma tutela. Ed inoltre, perché mai -anche in detta nota- non si fa alcun cenno all'asserito sofferto spoglio compiuto per effetto dell'apposizione del lucchetto ??

- L'assenza di ragionevoli e plausibili risposte a tali interrogativi, inducono a ritenere che la prospettazione dei fatti è ben diversa da quanto dedotto dall'Ente comunale ricorrente (odierno reclamato); **il quale -come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi in fase sommaria- ha praticamente scelto una improvvida ed inesistente tutela possessoria pur in carenza di una situazione di fatto tutelabile, anziché come originariamente paventato fare corretto ricorso all'azione petitoria.**

- Si tratta, nel complesso, di profili che avrebbero meritato un più approfondito e puntuale apprezzamento in sede di emissione di Ordinanza, così da indurre il Giudicante al rigetto del ricorso in fase interdittale, con ogni

più ampia riserva di vagliare la fondatezza del ricorso nella successiva fase del c.d. merito possessorio.

- In ultima analisi, emerge a sostegno dei **motivi sub II) e III)** del presente reclamo una sostanziale ed effettiva **"INSUFFICIENZA PROBATORIA"** che doveva riverberarsi in danno dello stesso ricorrente, e che ivi dovrebbe indurre il Collegio Giudicante all'integrale revoca e/o riforma dell'impugnata Ordinanza, come puntualmente osservato dal Giudice di merito in fattispecie analoghe a quella in esame. (In tal senso si rinvia a Tribunale di Termini Imerese - Giudice Dott.ssa Denaro - Ordinanza emessa in fase interdittale in data 31.07.14 in materia di servitù possessoria, con la quale si adotta il principio secondo cui l'incertezza -in sede di istruttoria- sul concreto ed attuale passaggio si traduce nel rigetto del ricorso per insufficienza di prova).

- Per concludere, le **manifeste ed evidenti incertezze** emerse in seno all'istruttoria espletata in ordine al concreto attuale ed **non occasionale** passaggio del ricorrente (Ente Comunale) dal cancello carrabile per il tramite dell'uso del telecomando, non poteva che indurre il Giudice al rigetto integrale del ricorso, indi a mezzo del presente reclamo alla revoca e/o riforma dell'ordinanza impugnata. Sul punto si rinvia altresì al **consolidato principio di diritto fissato dalla Cass. Civ. 05 maggio 2003 n. 6760** secondo cui: *"l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta"*.

V) SUL PASSAGGIO TRANSITORIO E SALUTARIO CONNESSO A RAGIONI DI TOLLERANZA EX ART. 1144 C.C.

- Anche sotto tale profilo, in sede istruttoria, è emerso semplicemente che i dipendenti comunali, in sede di operazioni di sgombero, si sono recati presso

il palazzo Bonanno e sono entrati attraverso il cancello carrabile (ma in dette occasioni non è dato sapere se sia stato fatto uso del telecomando o alternativamente se invece il cancello fosse già aperto). Né, del resto, può certo operarsi una presunzione in relazione alla prima ipotesi.⁵

- E' necessario sottolineare che il teste La Barbera riferisce che il cancello fu aperto con il telecomando un "PAIO DI VOLTE" (pag. 3 rigo3 - cfr **ordinanza reclamata**). Tale predetta affermazione si traduce letteralmente nella circostanza che il personale del Comune ha utilizzato il telecomando per accedere appena due volte, al più tre volte (circa).

- Quindi si potrebbe anche ben condividere la valutazione secondo cui trattasi di *"episodi del tutto saltuari ed occasionali di passaggio e come tali non tutelabili ai sensi dell'art.1168 c.c."*. E, comunque si è sempre trattato di transiti espressi con **saltuarietà e transitorietà** comprensibilmente giustificate dal tentativo di evitare ulteriori ed onerose controversie, indifferite da mere ragioni di tolleranza.

- In tal contesto, la richiesta verbale di accesso formulata dai Vigili Urbani e dal personale PIP al dominus (sig.ra Corrado ed eredi Bonanno) si traduce, sul **piano logico e psicologico**, nell'intima ricerca alla condiscendenza da parte del "dominus", non altrimenti giustificata (e/o giustificabile) in favore di chi riterrebbe aver acquisito un possesso tutelabile.

- Fra tutte si cita una recente sentenza di merito secondo cui: *"La tolleranza si caratterizza per l'accondiscendenza del dominus del fondo al godimento altrui; essa è connessa ai rapporti di vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di OPPORTUNITÀ e si connota dalla consapevolezza di costoro circa l'eventualità del sopravvenire di un legittimo divieto di utilizzo"*. (Trib. di Perugia, Sez. 2 Civile,

note

valore della controversia è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno (part 358: Reddito Dominicale 0,91) per cinquanta (50) con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù".

- Conseguo che, la controversia in oggetto, **peraltro avuto riguardo alla visura catastale in atti prodotta dalla stessa controparte (vedi doc. 24 produzione di controparte)** risulta di valore pari ad **euro 45,50** (Red. Dom. 0,91 x 50) indi andava correttamente ricompresa nell'ambito dello scaglione compreso fra **euro 0,00 ed euro 1.100,00**; sicchè in ultima analisi la liquidazione dei compensi professionali andava (al più) contenuta in osservanza ai medi tariffari nell'importo di **euro 630,00** oltre spese vive ed accessori come per legge.

- Nello specifico, ad avviso dell'odierno reclamante, i diritti e gli onorari andavano liquidati come segue: Per la fase studio in **euro 125,00**; per la fase introduttiva in **euro 125,00**; per la fase istruttoria in **euro 190,00**; per la fase decisoria in **euro 190,00** (oltre rimborso forfettario al 15 %, C.P.A., I.V.A. ex lege).

- Trattandosi di una evidente violazione di norme imperative di diritto pubblico (art. 15 co. 1 c.p.c.), in questa sede si formula espressa richiesta all'On.le Tribunale di **voler riformare anche la sola statuizione sulle spese di lite liquidate con l'impugnata ordinanza, riducendo le medesime (tutt'al più) da euro 3.482,50, all'importo di euro 630,00** oltre spese vive ed accessori come per legge, stante il diverso e più corretto valore che andava attribuito alla citata controversia, così evitando che la reclamante sia investita di una condanna ingiusta, spropositata e eccessivamente onerosa rispetto al valore della controversia in atto.

- Indi, dall'accoglimento -seppur parziale- del presente reclamo, dovrà e potrà



conseguire la condanna alle spese di lite a carico del Comune, o *in limine*,
l'integrale compensazione delle spese giudiziali inerenti la suddetta fase di
reclamo.

Per tutto quanto *ut supra* osservato e dedotto.

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**

Rejectis Adversis

- Previa declaratoria di accoglimento del presente reclamo, riformare e/o
revocare integralmente, ed in ogni sua parte, l'Ordinanza emessa inter partes
dal Giudice designato del Tribunale Termini Imerese il 31/07/2016 (Dott.ssa
Ciccarello), comunicata il 02/08/2016, per l'effetto rigettando *in toto* la
domanda di integrazione e/o manutenzione proposta con il ricorso depositato
in data **02.05.16**, per i motivi tutti sopra descritti, e che ivi si intendono
integralmente ripetuti e trascritti:

- In linea subordinata, accogliere parzialmente il reclamo, riformando la sola
statuizione inerente le spese di lite per il motivo VI) *ut supra* spiegato stante
l'evidente violazione dell'art. 15 c.p.c.;

- Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase
sommatoria e di quella di reclamo, nonché in subordine della sola fase di
reclamo, oltre aumento forfettario del 12,50%, C.p.A. ed I.V.A. (se dovuta)
come per legge da **distrarsi ex art 93 c.p.c.** in favore del sottoscritto
procuratore il quale dichiara di non aver ricevuto alcunchè in acconto, e da
liquidarsi con riferimento ed in applicazione del D.M. 55/14 (giudizi cautelari

- possessori di valore compreso fra 0,00 e 1.100,00)

Si produce come da allegato fascicolo di parte

Dichiarazione di valore ex art. 14 D.P.R. 115/2002 e s.m.i.

Il sottoscritto, **Avv. Ignazio Fiore**, quale procuratore del reclamante, dichiaro, ex art. 14 D.P.R. 115/02 e s.m.i., che il valore del presente giudizio di reclamo-possessorio promosso dalla Sig.ra Di Corrado Angela, tenuto conto del valore dell'estensione della proprietà controversa, giusta applicazione dell'art. 15 c.p.c. co. 1° (Particella 358: reddito dominicale X 50 trattandosi di controversia in materia di servitù) il valore è pari e/o inferiore ad euro 1.000,00 (mille,00) pertanto il C.U. dovuto è pari ad Euro 64,50.

Si dichiara, inoltre, di voler ricevere gli avvisi e le relative comunicazioni al seguente numero di fax: 091.619.53.88., o in alternativa, alla e.mail: ignaziofiore@pecavvpa.it

Salvis iuribus late

Palermo, 09.08.2016

Avv. Ignazio Fiore


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 AGO. 2016
IL CANCELLIERE B3
(Dot. Anna Maria Rizzo)

MANDATO AD LITEM

Procura io sottoscritta Sig.ra **DI CORRADO ANGELA** (C.F. DCRNGL66A62F246O), nata a Misilmeri il 22.01.1966 ed ivi residente in Via P. Scozzari 22/a, nomino e costituisco quale mio procuratore per la fase di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Giudice Dott. Ciccarello - all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio promosso dal Comune di Misilmeri port. r.g. 1309/16 nonché in ogni ulteriore fase e grado, compresa quella esecutiva, nelle eventuali opposizioni e con ogni altra facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme, chiamare in causa terzi e di farsi sostituire occorrendo, l'Avv. **IGNAZIO FIORE** (C.F. FRIGNZ79M131533B) del Foro di Palermo ed eleggo domicilio presso il suo studio in Palermo, Via Sammartino n.° 6 (avvisi e comunicazioni pec: ignaziofiore@pecavvpa.it - fax 091.6195388). Ai fini del compenso professionale viene concordato che verrà applicata la tabella dei parametri vigente al valore medio. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art 4, co.3 del d. lgs. N. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del detto decreto. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs 196/03 e di avere prestato espressamente e liberamente il mio consenso al trattamento di tutti i miei dati personali per i fini connessi all'espletamento del mandato e per i fini consentiti dalla legge.

Palermo 09 agosto 2016

Sig.ra Di Corrado Angela



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Ignazio Fiore

